



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA

P.za Lanzuisi, n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.lt.it

ORDINANZA DEL SINDACO

<p>N. 83 DEL 21-08-2019</p>	<p>OGGETTO: CONCERTO DI GIUSY FERRERI - 24.08.2019 - DIVIETO DI VENDITA DI SUPERALCOLICI, DI DETENZIONE E VENDITA PER ASPORTO, SIA IN FORMA FISSA CHE AMBULANTE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO O LATTINE IN ALLUMINIO - DIVIETO DI COMMERCIO AMBULANTE E DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ANCHE PER LE ATTIVITA' GIA AUTORIZZATE</p>
---	--

IL SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che si svolgerà nella giornata del 24 agosto 2019 dalle ore 21:30 fino alle ore 23.59 un concerto musicale dell'artista nazionale Giusy Ferreri e che la manifestazione di cui sopra richiamerà un notevole afflusso di persone che potrebbero recarsi nei luoghi dell'evento provviste di bevande;

Rilevato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Tenuto conto dell'esigenza, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica volta ad evitare possibili danni a cose e persone, di emettere apposito provvedimento sindacale di divieto di detenzione e vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio, divieto di utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze urticanti e divieto di esercitare l'attività di commercio ambulante, di qualsiasi genere e di liberare tutte le aree dello spettacolo dalle occupazioni di suolo pubblico sia in sede fissa, sia stagionali da sedute, panche, tavoli per la consumazione etc.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno Prot.n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e vista la comunicazione alla Prefettura di Latina con nota prot. N. 0017304 del 21.08.2019, così come disposto dal comma 4 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

in occasione del concerto musicale dell'artista nazionale "Giusy Ferreri" previsto nella giornata del 24 agosto 2019 dalle ore 09:00 alle ore 02:00 del 25 agosto 2019 nell'area di svolgimento della manifestazione, agli operatori su area pubblica e negli esercizi in prossimità di detta area;

1. è vietata la detenzione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e in lattina, anche ove dispensate da distributori automatici;
2. è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e in lattina;
3. è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;

4. è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione;
5. nel caso di vendita di bevande in contenitori PVC dovrà essere eliminato il tappo al momento della vendita;
6. è vietata la vendita, somministrazione e detenzione di superalcolici, in contenitori di qualunque specie e materiale;
7. è vietato l'utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze urticanti;
8. è vietato l'esercizio dell'attività di commercio ambulante.
9. Gli esercizi commerciali presenti nell'area spettacolo in piazzale Cresci non dovranno occupare i relativi spazi concessi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, rimuovendo le relative occupazioni da panche, tavoli, sedie, vasi di abbellimento e quanto altro poggiato su area comunale;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Prefetto entro 60 gg, ovvero al T.A.R. sezione di Latina con le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 gg e 120 gg dalla pubblicazione;

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e diffuso attraverso i maggiori organi di stampa.

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, 21-08-2019

IL SINDACO

F.TO DOTT. Giuseppe Schiboni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-08-2019 con cronologico n. 1272.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA PARISI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li 21-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI